



COMUNE DI VESPOLATE

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 5 DEL 26/03/2021

OGGETTO:MODIFICA PERMANENTE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA VIA CARDUCCI. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON ORARIO 00.00/24.00 SU ENTRAMBI I LATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

CONSIDERATO che la Via Carducci è una strada con carreggiata a doppio senso di circolazione interessata dal transito sia di veicoli che di pedoni e che la stessa ha un'ampiezza tale da non consentire la sosta di alcun veicolo;

VISTA la necessità di transitare in sicurezza sulla Via Carducci da parte di tutti gli utenti della strada;

SENTITA l'Amministrazione Comunale e vagliate le ripetute segnalazioni pervenute da cittadini residenti manifestando criticità inerenti la circolazione causate dalla sosta di alcune autovetture nella Via Carducci;

TENUTO conto delle verifiche tecniche all'uopo poste in essere dal personale della Polizia Municipale, è emersa l'esigenza di predisporre interventi tendenti ad una regolamentazione del traffico;

RAVVISATA l'esigenza di regolamentare la circolazione stradale per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento suindicato;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta su entrambi i lati con pannello integrativo indicante orario 00.00/24.00 in Via Carducci;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

Di inviare la presente ordinanza al Comando Stazione Carabinieri di Vespolate;

DEMANDA

All'Area LL. PP. di disporre la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Al Servizio di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. E' altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Vice Comm. Dott. Pier Giovanni Cavalotto